

PRESIDENTE. L'onorevole Masoni ha appunto presentato un emendamento in questo senso, che al secondo comma si sopprimano le parole « per otto decimi e dei proprietari o possessori interessati per due decimi ». Poichè non c'è che la firma dell'onorevole Masoni e di un altro collega, quindi se l'onorevole ministro non l'accetta...

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Sono dispiacente di non poter in alcun modo accettare l'emendamento con così calda parola patrocinato dall'onorevole Masoni. La legge del 1906 dispose misure affatto eccezionali, fra cui era compresa anche la esecuzione a totale carico dello Stato delle opere sia di bonifica sia di sistemazione idraulica.

Evidentemente però noi dobbiamo rientrare in condizioni normali non solo per la manutenzione, ma anche per le opere di complemento, tanto più che la bonifica, era cominciata molto prima che avvenisse l'eruzione del Vesuvio, come già molto prima vi era bisogno della sistemazione idraulica forestale della falda meridionale. |

Ora data questa condizione di cose, io ho già fatto molto, ottenendo dal mio collega del tesoro che usando un trattamento di favore siano esonerate provincie e comuni da un contributo che per legge dovrebbero dare e vi siano tenuti soltanto i proprietari di terreni che risentono dall'esecuzione delle opere un beneficio molto maggiore del contributo che dovranno pagare.

La esenzione accordata alle provincie ed ai comuni è giustificata dal fatto che, in seguito all'eruzione del Vesuvio, quelle amministrazioni sono ancora gravate da spese straordinarie e quindi non sarebbe stato equo richiedere il loro contributo nella esecuzione di queste opere. |

Prego l'onorevole Masoni di non volere insistere nel suo emendamento, perchè altrimenti sarei costretto a chiedere alla Camera di respingerlo.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, siccome l'emendamento non è sottoscritto da dieci deputati, non potrebbe nemmeno esser messo in votazione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore; ne ha facoltà.

POZZI, relatore. A nome della Giunta del bilancio dichiaro anche io di non accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Masoni, ed alle ragioni addotte dall'onorevole ministro ne aggiungo un'altra: quella cioè che il contributo del 20 per cento diventa assai minore perchè, per favore, è concesso ai proprietari di pagarlo in tante rate di un trentesimo ciascuna da pagarsi senza interessi, in trenta annualità; cosicchè si riduce a meno di un decimo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

Per il completamento e la costruzione delle nuove strade nazionali delle provincie calabresi, descritte nell'annessa tabella E; redatta in conformità del regio decreto 3 maggio 1900 per l'ammontare di lire 9,000,000 è autorizzata l'inversione dei fondi già concessi dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 e da leggi precedenti nel modo che segue:

Per lire 8,850,000 la spesa graverà sui fondi di cui al numero 1 della tabella A allegata alla legge 19 giugno 1907, n. 549, per le costruzioni di strade nazionali e provinciali delle provincie calabresi:

e per lire 150,000 sul fondo di lire 4,036,000 concesso al n. 4 della tabella I allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, per le strade comunali obbligatorie già iniziate, da ultimare e sistemare in provincia di Reggio Calabria, riassunto nel n. 3 della tabella A annessa alla legge 19 giugno 1907, n. 54.

La predetta somma di lire 150,000 sarà all'uopo trasportata [dal n. 3 al n. 1 della tabella A sopracitata nei cinque esercizi finanziari dal 1915-16 al 1919-20.

Si dia lettura della tabella E annessa a quest'articolo.